

INDICE-SOMMARIO

Prefazione	pag. V
----------------------	-----------

INTRODUZIONE

§ I - *La domanda giuridico-penale e le altre discipline criminalistiche.*

1. La necessaria molteplicità delle discipline criminalistiche	3
2. La dommatica giuridico-penale	5
3. Discipline normative e discipline causali esplicative. Della dommatica giuridica in generale. Oggetto di essa	6
4. Sua natura: è scienza, non arte; ed è scienza teoretica, non pratica. Dommatica e tecnica giuridica	8
5. E' scienza formale ed astratta	10
6. Suo carattere empirico, non filosofico	11
7. La realtà sociale e l'ordinamento giuridico	12
8. Concetti giuridici e concetti naturalistici. Diversa specie di corrispondenza tra gli uni e gli altri	13
9. Le finzioni giuridiche	13
10. Possibilità di offrire di uno stesso oggetto un concetto naturalistico ed un concetto giuridico	14
11. L'influenza della dommatica sull'ordinamento giuridico	15
12. Il metodo giuridico. Sua natura logico-astratta	15
13. Il sillogismo nella giurisprudenza pratica	18
14. Diversi momenti del metodo giuridico: <i>a)</i> interpretazione; <i>b)</i> costruzione degli istituti giuridici; <i>c)</i> il sistema	19
15. Utilità e necessità della dommatica giuridica	20
16. Validità di quanto precede anche nei confronti del diritto penale	22
17. Accettabilità anche da parte di seguaci della Scuola Positiva	23
18. Insufficienza della dommatica ad offrire una conoscenza completa del fenomeno giuridico	24
19. Rapporti di essa con le altre scienze giuridiche: <i>a)</i> le dommatiche degli altri rami del diritto; <i>b)</i> la teoria generale del diritto; <i>c)</i> il cosiddetto diritto comparato	25
20. Le altre discipline che studiano le norme penali da punti di vista diversi: storia del diritto penale; sociologia giuridico-penale; filosofia del diritto penale; politica criminale e criminologia	27
20 <i>bis</i> . Studio del reato e dei rei: antropologia criminale; sociologia criminale	30
21. Discipline ausiliarie: <i>a)</i> medicina legale; <i>b)</i> psichiatria forense; <i>c)</i> psicologia giudiziaria; <i>d)</i> tecnica delle investigazioni o polizia scientifica	41

§ II - *Svolgimento del diritto penale.*

1. Premessa metodologica. La dottrina e le conclusioni della storia del diritto. Il metodo storico-comparativo e il metodo fraseologico	44
2. Considerazioni generali. La punizione come fatto originario delle società umane	44
3. La sua funzione sociale	45
4. Cause psico-sociali che ne originano l'esistenza	45
5. Primitiva indifferenziazione delle sanzioni giuridiche. Derivazione del risarcimento del danno dalla pena	45
6. La pena pubblica	46
7. La pena privata, ed in specie della vendetta privata, forme di questa	46

§ I - *Le fasi di sviluppo del diritto penale, in generale.*

8. Criteri di distinzione: scopo della pena e modi di coesistenza della vendetta privata	47
9. Le fasi principali di sviluppo: I) reazione impulsiva per istinto di conservazione; II) espiazione religiosa; III) vendetta pubblica; IV) prevenzione generale e speciale, attuate col dualismo di pene e misure di sicurezza; VII) prevalenza della prevenzione speciale coll'unità delle sanzioni criminali	47
10. Altri caratteri dello sviluppo del diritto penale: a) limitazione del potere punitivo; b) progressiva attenuazione delle pene; c) organi di applicazione; d) la responsabilità. Animali e cose. Responsabilità collettiva ed individuale; e) disparità ed eguaglianza dei rei avanti alla legge penale; f) differenziazione della personalità psichica dei rei; g) evoluzione in rapporto ai divieti penali. Rapporto colle altre norme extra-penali; i) elemento soggettivo (responsabilità oggettiva); l) cause di giustificazione; m) il tentativo	50

§ 2 - *Svolgimento storico del diritto penale in Italia fino alla seconda metà del secolo XVIII.*

11. A) <i>Diritto penale dei Romani</i> : I) Consorzi gentilizi preesistenti alla Città. II) Fondazione della Città, I Re. III) La Repubblica: a) La legge delle XII Tavole; b) <i>Le quaestiones perpetuae</i> . IV) L'impero. <i>Cognitio extra ordinem</i> . V) La compilazione Giustiniana	55
12. B) <i>Diritto penale germanico</i> : I) Prima delle invasioni. II) Al tempo delle invasioni in Italia	60
13. C) <i>Diritto penale Canonico</i>	62
14. D) <i>Diritto penale dei Comuni, dei Principati e delle Monarchie</i>	63
15. Gli studi di diritto penale: i Glossatori e i Pratici	64
16. La legislazione e gli studi penali all'estero	64

§ 3 - *Svolgimento del diritto penale da C. Beccaria alla nascita della Scuola positiva.*

17. La filosofia dell'Illuminismo e l'opera di Cesare Beccaria	65
18. Le riforme legislative che ne seguirono	66
19. In specie del diritto penale negli Stati italiani: Piemonte, Lombardia, Regno di Napoli, Stati della Chiesa, Toscana	67
20. La scienza penale in tale periodo di tempo, all'estero ed in Italia	67
21. La dottrina della retribuzione morale. La Scuola Classica. Principi fondamentali di questa	69
22. Suoi precedenti storici. I suoi maggiori rappresentanti	70

§ 4 - *Dalla nascita della Scuola positiva al Codice penale vigente.*

23. Legislazione penale al momento della unificazione italiana	72
24. La nascita della Scuola positiva. Correnti di pensiero che la originarono	73
25. I primi enunciatori della nuova dottrina	73
26. Presupposti filosofici e scientifici di questa	76
27. I principii fondamentali	77
28. Il suo rapido diffondersi	77
29. Le dottrine intermedie. La terza scuola	77
30. Il Codice Zanardelli del 1889	78
31. Successive leggi speciali	78
32. Il Progetto Ferri del 1921	79
33. La riforma penale all'estero	79
34. Il nuovo Codice penale del 19 ottobre 1930	80
35. I principii fondamentali di esso. Sua posizione rispetto agli indirizzi scientifici in lotta, e specie dell'influenza della Scuola Positiva	80

§ 5 *L'indirizzo tecnico-scientifico e l'avvenire del diritto penale.*

36. Accenno a taluni punti del nuovo Codice che richiedono modificazioni o integrazioni	84
37. Il superamento degli indirizzi in lotta tentato dal nuovo Codice. Le questioni che rimangono controverse: a) il dualismo di pene e misure di sicurezza; b) il principio della responsabilità legale. Sua attuazione in talune legislazioni straniere	92
38. Tendenza verso un'ulteriore trasformazione del diritto penale. Le riforme del codice penale italiano	93
39. La legislazione penale straniera posteriore al Codice Rocco: Francia, Rumania, Brasile, Cina, Polonia, Svezia, Svizzera, Uruguai, Danimarca, Belgio, Inghilterra, Cuba, Messico, Columbia, Argentina, Russia	105
40. La crisi della giustiziazione penale	105
41. Il perfezionamento della scuola positiva; l'indirizzo tecnico-scientifico	105

CAPO I

IL DIRITTO PENALE OGGETTIVO

1. Definizione del diritto penale	144
2. Analisi della definizione: a) norme sociali e norme giuridico-statali; b) il diritto penale e gli altri rami del diritto. Le due parti costitutive delle norme penali: precetto e sanzione	144

§ 1 - *Il precetto secondario delle norme penali: la pena.*

3. Il concetto di pena. Suoi caratteri essenziali: a) la pena come diminuzione di beni giuridici; b) l'illecito come presupposto della sua applicazione; c) natura dei beni diminuiti. Sanzioni esecutive e sanzioni punitive in senso lato; d) organo d'applicazione	116
4. Funzione della pena nel momento della minaccia e nel momento dell'applicazione concreta. Prevenzione generale e prevenzione speciale	123
5. Eventuale antitesi tra queste, e prevalenza della prevenzione speciale	126

6. Conseguenze che ne derivano: la pericolosità criminale (o capacità a delinquere) come misura della pena	128
7. L'individualizzazione di questa	129
8. La non applicazione della pena ove manchi la pericolosità	129
9. La pena e gli altri mezzi di lotta contro il reato	130
10. Caratteri derivati della pena: a) personalità; b) proporzionalità; c) retribuzione giuridico-sociale; d) necessarietà	131
11. La pena nel sistema di tutti i provvedimenti statuali. Caratteri comuni e differenziali: a) la pena e la sanzione premiale; b) la pena e i provvedimenti di assistenza pubblica; c) la pena e i provvedimenti di polizia; d) la pena e i provvedimenti di polizia di sicurezza; e) la pena e le altre sanzioni giuridiche; f) la pena in stretto senso e le altre sanzioni punitive (pene amministrative e cioè: disciplinare, fiscale e di polizia)	134
12. In particolare: Pene e misure di sicurezza. Il concetto di misura di sicurezza	140
13. Caratteri comuni e differenziali delle pene e delle misure di sicurezza	140
14. Natura giuridica delle misure di sicurezza. Conseguenze di tale natura	141

§ 2 - *Il precetto primario delle norme penali: il reato, il reo e la pericolosità criminale.*

A) *Il reato.*

15. Il contenuto del precetto primario	143
16. Il reato dal punto di vista formale	143
17. Il reato dal punto di vista sociologico	144
18. Variabilità dei reati nel tempo e nello spazio	146
19. Fatti criminosi e fatti immorali, Delitti naturali e delitti di mera creazione politica. Il delitto politico	147
20. Il valore causale dei fatti criminosi. Danno e pericolo diretti. Danno sociale e pericolo sociale indiretti	149
21. Il valore sintomatico dei reati: a) Il valore sintomatico individuale: rinvio; b) il valore sintomatico generale o sociale	150
22. Il reato in rapporto agli altri illeciti giuridici. Caratteri comuni e caratteri differenziali: a) dal punto di vista sociologico; b) dal punto di vista politico-giuridico; c) dal punto di vista tecnico formale; d) dal punto di vista della sanzione	151
23. I diversi illeciti giuridici extrapenali, ed in specie dell'illecito amministrativo	160
24. La distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni. Concetto delle contravvenzioni. Criteri di riconoscimento nei casi dubbi	164
25. Norme ad esse particolari	170
26. Distinzione delle medesime. - B) La pericolosità criminale o capacità a delinquere	170
27. Ulteriore contenuto del precetto primario della norma penale: la pericolosità criminale	171
28. Importanza di questa nei confronti di molteplici istituti penali	174
29. Concetto della pericolosità criminale. Sua natura giuridica	174
29 bis. Pericolosità e libero arbitrio	179
30. Pericolosità criminale e capacità a delinquere. Identità sostanziale dei due concetti. Differenza terminologica del codice	181
30 bis. La pericolosità criminale nella Relazione al Progetto e nelle decisioni della magistratura	184

30 ter. Le critiche del Petrocelli	189
31. Distinzione tra elementi costitutivi della pericolosità, fattori causali, indici rivelatori e circostanze che ne occasionano la manifestazione	190
32. In particolare degli elementi costitutivi: la pericolosità come difettosità psichica	192
33. I gradi della pericolosità e differenza della medesima: intensità della difettosità, numero, durata, tempo d'insorgenza, mezzi per combatterla, accerciamento giudiziale	194
34. I fattori causali della pericolosità	200
35. La pericolosità sociale e le misure di sicurezza	201
36. Risposta alle obiezioni circa la pericolosità criminale come base e misura della pena. La pericolosità e il diritto di polizia?	202
37. Gli elementi o le fonti della pericolosità criminale: I. Il reato come elemento primario della pericolosità criminale	204
38. Il valore sintomatico del reato. Il reato come sintomo rivelatore: a) di un'individualità psichica; b) di una pericolosità criminale; c) di un difetto psichico	206
39. La determinazione legislativa del valore sintomatico del reato e il potere discrezionale del giudice. Criteri per l'esercizio di questo (articolo 133). Concorso di circostanze aggravanti e diminuenti	218
40. II. Motivi a delinquere e carattere del reo	219
41. III. Precedenti e condotta del reo antecedente al reato	224
42. IV. Condotta contemporanea o susseguente al reato	225
43. V. Condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo	226

§ 3. - *Il diritto penale oggettivo.*

44. La funzione sociale di esso. Il diritto penale come garanzia di beni e di interessi	228
45. Scopo, giustificazione razionale e fondamento giuridico del diritto penale	230
46. Le norme penali come norme « tecniche »	231
47. Carattere sanzionatorio del diritto penale	232
48. Il diritto penale come ramo del diritto pubblico	257
49. Le norme penali come norme cogenti. Norme penali condizionate	257
50. La natura imperativistica delle norme penali	259
51. La forma tipica delle medesime come giudizi ipotetici	258
52. I destinatari delle norme penali	259
53. Le distinzioni di esse secondo il contenuto	261
54. Struttura delle norme penali	262
55. Disposizioni incomplete	262
56. Norme penali in bianco	262
57. Norme integratrici o di secondo grado	263
58. Rapporti fra le diverse norme penali	264
59. Partizioni del diritto penale: fondamentale e complementare; comune e speciale; generale e particolare o locale; regolare o eccezionale. Diritto penale temporaneo	265
60. Partizioni secondo l'oggetto immediato della tutela penale, ed in ispecie del diritto penale amministrativo, e le sottodistinzioni di questo: diritto penale disciplinare, diritto penale finanziario o fiscale e diritto penale di polizia	166
61. Rapporti del diritto penale con gli altri rami dell'ordinamento giuridico, ed in ispecie col diritto processuale penale	290
62. Rapporti del diritto penale col diritto internazionale e col diritto straniero	273

CAPO II

DIRITTI SOGGETTIVI E RAPPORTI GIURIDICO-PENALI.
I FATTI GIURIDICO-PENALI

1. Il diritto considerato dal punto di vista dei soggetti. Il carattere della bilateralità delle norme giuridiche. Diritto soggettivo, dovere e rapporto giuridico	275
2. I diversi momenti delle norme penali	277
3. I. <i>Momento anteriore alla posizione delle norme penali.</i> La potestà d'impero dello Stato e la facoltà di porre le norme penali	277
4. Limiti di diritto internazionale e di diritto interno	278
5. Gli organi autorizzati a porre le norme penali. Delega di tale potere. Irrinunciabilità del medesimo	278
6. II. <i>Momento posteriore alla posizione delle norme penali.</i> Autolimitazione dello Stato. Il diritto penale come Magna Charta del reo	279
7. Il dovere di omissione del reato	280
8. Il reato come offesa del diritto dello Stato alla propria esistenza e conservazione	282
9. Il reato come offesa anche di un diritto soggettivo protetto da norme extrapenali. Duplice esigibilità del dovere di astensione dal reato	285
10. I soggetti passivi, immediato e mediato, del reato	285
11. III. <i>Momento posteriore al verificarsi del reato.</i> Il diritto soggettivo di punire. Soggetto attivo, soggetto passivo, contenuto e oggetto del rapporto giuridico-punitivo	285
12. La punizione come dovere giuridico degli organi statuali e come pubblica funzione	287
13. Risposta alle obiezioni circa l'ammissibilità di un diritto soggettivo di punire	288
14. Dimostrazione dell'esistenza di un obbligo giuridico nel soggetto passivo della pena	289
15. Critica di altre opinioni sulla natura giuridica della punizione	291
16. Caratteri del diritto soggettivo di punire	292
17. IV. <i>Momento dell'accertamento giurisdizionale.</i> Il diritto soggettivo di punire prima e dopo la sentenza	293
18. Ragione dell'accertamento giurisdizionale. Il conflitto di diritti soggettivi	294
19. Il rapporto processuale penale	296
20. L'azione penale. Indipendenza di questa dal diritto di punire	296
21. L'obbligatorietà del promovimento dell'azione penale come dovere dell'organo, e non dello Stato-amministrazione	297
22. V. <i>Momento della esecuzione della pena.</i> Natura e fondamento giuridico dell'esecuzione penale	298
23. Rapporto giuridico di esecuzione penale	299
24. Organi di questa	299
25. Rinvio e sospensione della medesima	299
26. <i>Riassunto:</i> i due rapporti giuridici regolati dalla norma penale	299
27. Il rapporto regolato dal precetto primario: nascita condizionata di esso	299
28. Il rapporto regolato dal precetto secondario: nascita, modificazione ed estinzione	300
29. I fatti giuridici penali. Distinzioni	303
30. Definizione del diritto penale in quanto regola i poteri e i doveri dei soggetti	304

CAPO III

LE FONTI DEL DIRITTO PENALE

1. Delle fonti del diritto, in generale	305
2. Le fonti del diritto penale. Principio fondamentale che regola la materia: <i>nullum crimen, nulla poena sine proevia lege</i>	306
3. Le singole fonti del diritto penale: <i>A)</i> Leggi formali; <i>B)</i> Decreti legislativi; <i>C)</i> Decreti Legge; <i>D)</i> Bandi militari; <i>E)</i> Ordinanze durante lo stato di pericolo pubblico e lo stato di guerra civile; <i>F)</i> Regolamenti delegati. Per quale fondamento giuridico i regolamenti non delegati non possono contenere norme penali	308
4. Le fonti indirette: <i>a)</i> la consuetudine; <i>b)</i> atti amministrativi; <i>c)</i> diritto internazionale; <i>d)</i> diritto straniero e diritto della Chiesa	314
5. Di alcune pretese fonti del diritto: equità, principii generali di diritto, diritto naturale, giurisprudenza	323
6. Estinzione delle norme penali	325
7. Accertamento dell'esistenza delle norme giuridiche. Prova di esse. Autenticità del testo	327
8. Sindacato giurisdizionale sulla validità delle fonti giuridiche	328
9. Principali fonti concrete del diritto penale vigente in Italia	331
10. Le riforme dopo la restaurazione del regime liberale	232

CAPO IV

NORME RELATIVE ALL'INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO PENALE

1. Il carattere di norme giuridiche delle disposizioni relative alla interpretazione del diritto	334
2. Distinzione di esse: norme di interpretazione e norme sulla interpretazione	335
3. I. <i>Interpretazione autentica</i>	335
4. II. <i>Norme sulla interpretazione</i> . Necessità dell'interpretazione	335
5. Regole cui è sottoposta. Ricerca della volontà della legge, non del legislatore. Il significato della legge al momento dell'applicazione, non in quello della formazione	336
6. Forme dell'interpretazione: <i>A)</i> letterale	
7. <i>B)</i> logica. Elementi su cui si fonda: teleologico, sistematico, politico-sociale, comparativo e storico	342
8. L'interpretazione dal punto di vista dei risultati: dichiarativa, restrittiva, estensiva	342
9. Il procedimento analogico nell'interpretazione delle norme penali. Il concetto di leggi penali in rapporto al divieto della analogia. Le norme scriminanti e diminuenti come leggi eccezionali. Limiti dentro i quali può ammettersi l'analogia	343
10. L'interpretazione progressiva delle norme penali	348
11. L'interpretazione delle norme che regolano le misure di sicurezza	350

CAPO V

NORME SULL'APPLICABILITA' DEL DIRITTO PENALE

§ 1. - *Norme sui limiti di efficacia del diritto penale nel tempo.*

1. Successione di norme penali	351
2. Questioni che possono presentarsi	351
3. I. Richiami di norme vigenti a norme estinte	352
4. II. Fatto verificatosi sotto l'impero di una norma estinta: <i>a)</i> nuove incriminazioni; <i>b)</i> abolizione di incriminazioni antecedenti; <i>c)</i> e <i>d)</i> nuove disposizioni soltanto modificative	353
5. Disposizione più favorevole all'imputato	355
6. La successione nei confronti delle norme temporanee, eccezionali e finanziarie	357
7. La successione nei confronti dei decreti-legge	359
8. Tempo del commesso reato. Condotta ed evento verificatisi in tempi diversi. Condotta costituita da una pluralità di atti. Reati permanenti e continuati	359
9. Diversità dei principii che regolano la successione delle norme relative alle misure di sicurezza. Rinvio	361
10. Diritto transitorio rispetto al nuovo codice penale	362

§ 2. - *Norme sui limiti di efficacia del diritto penale rispetto alle persone.*

1. Il principio della obbligatorietà del diritto penale per tutti coloro che si trovano sul territorio dello Stato	364
2. Eccezioni: <i>A)</i> di diritto pubblico interno; <i>B)</i> di diritto internazionale	364
3. In particolare delle immunità stabilite dal Trattato lateranense tra l'Italia e la Città del Vaticano	368
4. Natura giuridico-penale di tali eccezioni. Conseguenze che ne derivano	369
5. Estensione eccezionale dell'obbligatorietà del diritto penale alle persone che si trovano all'estero. Rinvio	370
6. Il concetto di cittadino e di straniero agli effetti della legge penale	371

§ 3. - *Norme sui limiti di efficacia del diritto penale nello spazio (diritto penale internazionale)*

1. Il principio della territorialità del diritto penale. - <i>A)</i> <i>Reati commessi nel territorio dello Stato</i>	373
2. Concetto di territorio dello Stato. Le navi e gli aeromobili. Territori occupati militarmente	376
3. Le prerogative circa l'inviolabilità delle dimore di Capi di Stati esteri, agenti diplomatici e consoli	378
4. In particolare del Trattato Lateranense in rapporto al territorio	379
5. Quando è che un reato si considera commesso nel territorio dello Stato	380
6. Rinnovamento del giudizio in Italia	381
7. <i>B)</i> <i>Reati commessi all'estero</i> . - Eccezioni al principio della territorialità del diritto penale	381
8. Diversi gruppi di reati commessi all'estero	382
9. <i>I. Reati punibili anche se l'autore non si trova sul territorio dello Stato e senza necessità di richiesta, istanza e querela</i>	383

10. In particolare dei reati punibili dallo Stato italiano in base a convenzioni internazionali	385
11. Reati commessi in zone di confine	386
12. Nei paesi soggetti al regime delle Capitolazioni	386
13. La delega di punizione dei delitti commessi nella Città del Vaticano. L'art. 22 del Trattato lateranense. Trattato, delega e richiesta. Forma e limiti della delega. Applicabilità del diritto italiano, ma con le necessarie modificazioni. Conseguenze che derivano da tale principio. La delega non implica rappresentanza. Non si tratta di « cessione » del diritto di punire. Esame del rapporto punitivo tra il colpevole e i due Stati delegante e delegato. Revoca della delega. Irrilevanza della clemenza sovrana del Capo dello Stato delegante	388
14. II. <i>Delitto politico commesso all'estero</i>	195
15. Concetto di delitto politico. Interesse politico dello Stato	395
16. Diritti politici del cittadino	397
17. Delitto comune considerato come politico. Motivi politici	399
18. III. <i>Delitto comune commesso all'estero</i> . Requisiti egualmente richiesti sia per il cittadino sia per lo straniero	399
19. a) Delitto comune del cittadino all'estero	402
20. b) Delitto comune dello straniero all'estero	402
21. Rinnovamento del giudizio	403
22. <i>Riconoscimento delle sentenze penali straniere</i> . A quali effetti sia ammesso. Condizioni per la sua ammissibilità	403
23. <i>Estradizione</i> . Concetto. Norme che la regolano e loro natura	407
24. Forme della estradizione	409
25. A) Estradizione passiva. Condizioni per la concessione. Fatti per cui si può concedere. Persone estradabili. Garanzia giurisdizionale	410
26. B) Estradizione attiva	413
27. L'extradizione nei confronti della Città del Vaticano	413

§ 4. - *Norme sull'apparente conflitto di disposizioni penali coesistenti.*

1. L'applicabilità di una disposizione dipendente dal rapporto in cui si trova, con altre disposizioni dello stesso ordinamento giuridico (<i>conflitto apparente di disposizioni coesistenti</i>). - Distinzioni: I. <i>Unicità di fattispecie concreta che presenta gli elementi costitutivi di due o più fattispecie legali</i> : A) Gli elementi di una fattispecie legale sono compresi per intero in un'altra fattispecie legale: a) <i>principio di specialità</i> ; b) <i>principio di consunzione</i> (reato progressivo e reato complesso)	414
2. B) Le due fattispecie legali hanno una parte comune ed una parte diversa (concorso formale di reati). <i>Il principio di sussidiarietà</i> come correttivo del concorso formale	416
3. II. <i>Impunità di una fattispecie perchè antecedente o susseguente ad un'altra fattispecie punita</i> : a) rapporto di mezzo a scopo; b) attuazione dello scopo per cui fu commesso il reato antecedente; c) progressione criminosa	419

§ 5. - *Altre norme sull'applicabilità del diritto penale.*

1. I termini. Computo di decorrenza	421
2. Le disposizioni del Codice penale rispetto alle leggi speciali	422